(N. 49)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(PELLA)

e dal Ministro del Tesoro

(GAVA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 SETTEMBRE 1953

Regolazioni finanziarie connesse con le integrazioni di prezzo sul bilancio dello Stato - Settore ufficio cereali, farine e pasta (U.CE.FA.P.).

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto, in rapporto alla instaurata disciplina dei prezzi, si rese necessario durante il periodo bellico l'intervento dello Stato per integrare, con assegnazioni a carico del bilancio, i maggiori costi, rispetto ai prezzi bloccati di vendita, dei generi alimentari destinati al normale consumo e le spese per far fronte a eccezionali difficoltà sopravvenute nell'apparato distributivo.

Gli interventi suddetti venivano di volta in volta stabiliti con appositi provvedimenti di legge, che disponevano in merito al *quantum* ovvero autorizzavano in linea generale, lasciando a successive determinazioni amministrative le singole concessioni e liquidazioni, in riguardo alle operazioni effettuate e alle documentazioni richieste agli operatori.

Gli eventi dell'8 settembre ebbero a determinare un arresto nelle procedure relative e, col successivo trasferimento al Nord del sedicente governo repubblicano, molte concessioni e liquidazioni in corso restarono in sospeso.

Invero a qualche regolazione ebbero a provvedere in parte i Ministeri trasferiti in Italia settentrionale, ma, continuando al Nord la vecchia politica dei prezzi, si procedette anche a nuove concessioni, non tutte liquidate o comunque portate a termine.

È da rilevare che se qualcuna delle integrazioni di prezzo venne disposta in esecuzione di norme legislative in vigore prima della costituzione del sedicente governo della repubblica sociale, numerose altre furono autorizzate con provvedimenti emanati dal governo medesimo, provvedimenti che in base agli articoli 1 e 3 del decreto-legge luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 249, sono da considerarsi privi di efficacia giuridica.

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

Un provvedimento di carattere generale fu, pertanto, presentato dal Ministero del tesoro all'Assemblea Costituente, ma la competente Commissione legislativa ritenne opportuno che venissero predisposti distinti provvedimenti per ogni singolo settore e che tutta la materia dovesse venir sottoposta al nuovo Parlamento per le normali vie costituzionali.

In applicazione di quanto sopra si è predisposto l'unito schema di disegno di legge relativo al settore Ufficio distribuzione Cereali, farine e paste (U.CE.FA.P.) disegno di legge che si illustra nelle sue linee principali.

L'articolo 1 indica gli oneri di cui l'U.CE. FA.P.) è autorizzato a procedere alla liquidazione:

maggiori spese di trasporto dei cereali nella campagna cerealicola 1944-45 determinate dalla necessità, a seguito dell'intensificarsi delle offese belliche, che resero inutilizzabile l'impiego delle vie ferrate, di avvalersi di automezzi per assicurare i rifornimenti (elevandosi così l'aliquota trasporti);

differenze di prezzo sui quantitativi di grano, cereali minori e farine giacenti presso i molini e pastifici alla mezzanotte del 31 marzo 1944, impiegati successivamente a tale data nella miscela per panificazione ed esitati ai minori prezzi stabiliti dal 1° aprile 1944, per i quali non è stata ancora corrisposta la integrazione di prezzo già concessa per il grano su disposizione del Commissariato nazionale dei prezzi con decreto del 2 maggio 1944;

differenze di prezzo sui quantitativi di riso e derivati impiegati nella campagna 1944-1945 per la panificazione a seguito della carenza di altri cereali verificatasi in alcune provincie del Piemonte e della Lombardia nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre 1944 ed il 31 luglio 1945.

L'articolo 2 precisa che agli oneri di cui all'articolo 1 si farà fronte con le eccedenze attive dell'U.CE.FA.P., il quale dovrà realizzare, nel corso delle operazioni di liquidazione, le differenze di prezzo, le quote, i contributi e quant'altro ad esso dovuto per altri titoli. Il secondo comma dell'articolo medesimo stabilisce, anche in connessione a quanto sopra, che l'Ente in parola deve subordinare il pagamento delle differenze di prezzo e delle maggiori spese di trasporto alla riscossione di quanto ad esso spettante.

L'articolo 3 istituendo apposito Comitato di vigilanza e di controllo e demandando alla Commissione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428, la documentazione dubbia o incompleta tende a garantire l'Erario dello Stato nel corso delle operazioni di liquidazione.

I successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9 pongono adeguate norme che assicurano tra l'altro il sollecito e regolare svolgimento delle operazioni stesse, con cautele in ordine all'eventuale duplicazione di pagamenti agli aventi diritto.

L'unito disegno di legge venne, come è noto, già presentato al Parlamento nella decorsa legislatura e viene ora riproposto permanendo tuttora le ragioni che a suo tempo indussero il Governo ad assumerne la iniziativa.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

L'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste (U.CE.FA.P.) in liquidazione è autorizzato a procedere alla liquidazione ed al pagamento dei seguenti oneri determinati dalle contingenze del periodo bellico:

maggiori spese della campagna cerealicola 1944-45, in raffronto alle tariffe nazionali, per i trasporti dei cereali e derivati eseguiti nell'àmbito della disciplina di approvvigionamento cui era preposto il predetto Ufficio;

differenze di prezzo sui quantitativi di grano tenero, cereali minori e farine giacenti presso molini e pastifici alla mezzanotte del 31 marzo 1944, impiegati successivamente a tale data nella miscela per panificazione ed esitati ai minori prezzi stabiliti dal 1° aprile 1944 per la farina per panificazione;

differenze di prezzo sui quantitativi di riso e derivati impiegati nella campagna 1944-45 per la panificazione ed esitati ai minori prezzi della farina per panificazione.

Art. 2.

Al pagamento degli oneri di cui al precedente articolo, l'U.CE.FA.P. provvede con le

eccedenze attive del proprio bilancio, fino alla concorrenza dell'avanzo finale di gestione.

Il pagamento delle differenze di prezzo e delle maggiori spese di trasporto di cui al precedente articolo 1 è subordinato al versamento all'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste di quanto risultante a debito del percepiente per differenze di prezzo, quote, contributi o per altro titolo. L'U.CE.FA.P. è a tal fine autorizzato a trattenere sulle somme da erogare ai sensi dell'articolo 1 quanto dovuto dal percepiente stesso per i titoli innanzi specificati.

Art. 3.

Il Commissario liquidatore dell'U.CE.FA.P. provvederà alla liquidazione delle partite passive ed attive come sopra indicate in conformità del parere di apposito Comitato nominato dall'Alto Commissariato dell'alimentazione di concerto con il Ministero del tesoro e composta da cinque membri comprendenti un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste due del Ministero del tesoro uno dell'Alto Commissariato dell'alimentazione ed uno dell'U.CE.FA.P.

A detto Comitato sono altresì demandate le funzioni di vigilanza e di controllo sulle operazioni di liquidazione delle pendenze oggetto del presente provvedimento.

L'esame della documentazione prodotta dagli aventi diritto in forma dubbia od incompleta è demandato alla Commissione di cui all'articolo 9 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 428.

Art. 4.

Sono convalidati i pagamenti effettuati dall'U.CE.FA.P., per i titoli di cui al precedente articolo 1 ed entro i limiti del dovuto, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 5.

Dalle quote risultanti dovute a norma dell'articolo 1 è detratto l'importo delle somme che per lo stesso titolo i concessionari dei reintegri hanno già percepito da qualsiasi ente od amministrazione.

Art. 6.

Le disposizioni dei precedenti articoli non si applicano per le merci che risultino vendute a prezzi superiori a quelli stabiliti dall'autorità o che abbiano avuto da parte del concessionario del reintegro, una destinazione diversa da quella prescritta.

I beneficiari dei reintegri di prezzo di cui alla presente legge sono obbligati a restituire allo Stato le somme eventualmente percepite a tale titolo su prodotti commerciati al di fuori della specifica disciplina di vincolo e di prezzo che era a base della concessione dei reintegri a carico del bilancio dello Stato.

Art. 7.

Sui reintegri oggetto della presente legge non sono dovuti interessi di ritardato pagamento.

Art. 8.

Per il recupero dei crediti di cui agli articoli 2 e 6 della presente legge si applicano le norme previste dal testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639.

Le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, sulla prenotazione a debito delle tasse di bollo sugli atti relativi alle cause innanzi all'Autorità giudiziaria sono estese a favore dell'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste in liquidazione, per i giudizi sia attivi che passivi, inerenti alla realizzazione dei crediti dell'Ufficio medesimo.

Art. 9.

Il Commissario liquidatore dell'U.CE.FA.P., per i pagamenti dei reintegri di cui alla presente legge assume a tutti gli effetti la qualifica di funzionario delegato ai sensi dell'articolo 60 del regio decreto-legge 18 novembre 1923, n. 2440.

Art. 10.

L'avanzo finale della liquidazione dello U.CE.FA.P. dopo la regolazione delle pendenze di cui al presente provvedimento, nonchè di eventuali altre pendenze comunque connesse alla soppressione dell'Ufficio stesso, disposta con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1945, è devoluto al Ministero del tesoro.

Art. 11.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.